

Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2025, n. 7-904

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), articolo 9 delle NA, approvato con DPCM 24 maggio 2001. Disposizioni sull'applicazione dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione, di cui all'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977, disposti dalla D.G.R. n. 69-8684 del 27 maggio 2024, alle porzioni di territorio del Comune di Macugnaga (VB) interessate



Seduta N° 57

Adunanza 24 MARZO 2025

Il giorno 24 del mese di marzo duemilaventicinque alle ore 09:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Paolo BONGIOANNI - Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 7-904/2025/XII

OGGETTO:

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), articolo 9 delle NA, approvato con DPCM 24 maggio 2001. Disposizioni sull'applicazione dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione, di cui all'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977, disposti dalla D.G.R. n. 69-8684 del 27 maggio 2024, alle porzioni di territorio del Comune di Macugnaga (VB) interessate dall'evento alluvionale del 29 e 30 giugno 2024 e dal crollo del 26 dicembre 2024.

A relazione di: Gabusi, Gallo

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (di seguito PAI), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i Comuni a effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico e idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, sono state fornite indicazioni e indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, attraverso numerose disposizioni, da ultimo con la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 tuttora vigente, nonché attraverso la DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018 e la DGR n. 17-7911 del 23 novembre 2018 concernenti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico, predisposto in attuazione del D.lgs. n. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta "Direttiva Alluvioni").

Richiamato che l'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977 "*Tutela e uso del suolo*" sancisce

che:

- al comma 1, *“la Giunta regionale, acquisito il parere del comune interessato, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione, atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso, nonché la costruzione o la trasformazione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Tali aree sono delimitate nel provvedimento cautelare di cui al presente comma.”*;
- al comma 2, *“i provvedimenti di cui al comma 1 hanno efficacia sino all'adozione di variante al PAI, al PTCP, al PTCM o al PRG, elaborata tenendo conto della calamità naturale, del dissesto idrogeologico o del pericolo di cui al comma 1; i provvedimenti medesimi perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione”*.

Premesso, inoltre, che:

- il Comune di Macugnaga ha provveduto a effettuare la revisione del proprio strumento urbanistico di adeguamento al PAI, ma con sentenza n. 6438/2019 il Consiglio di Stato ha annullato la deliberazione regionale di approvazione della variante strutturale n. 8 dello strumento urbanistico e della sua variante in itinere n. 12 di adeguamento al PAI, nonché la relativa disciplina delle aree soggette a rischio idrogeologico;
- poiché a seguito di tale sentenza, il Comune si è trovato privo di uno strumento urbanistico aggiornato in grado di disciplinare in maniera adeguata e in sicurezza l'utilizzo urbanistico del territorio, con DGR n. 7-1165 del 27 marzo 2020 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14, Supplemento Ordinario n. 2 del 2 aprile 2020) sono stati applicati alle aree in dissesto del territorio comunale di Macugnaga, su richiesta del Comune stesso, i provvedimenti cautelari di cui al sopra richiamato articolo 9 bis, al fine di porre in essere le necessarie tutele per disciplinare l'utilizzo del territorio, venute meno con l'annullamento della variante di adeguamento al PAI da parte del Consiglio di Stato;
- i suddetti provvedimenti cautelari, ai sensi del sopra citato comma 2 dell'articolo 9 bis, hanno perso la loro efficacia in data 2 aprile 2023 in quanto erano decorsi 36 mesi dalla loro prima approvazione senza che il Comune abbia provveduto alla redazione della variante al piano regolatore;
- con DGR n. 69-8684 del 27 maggio 2024 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 30 maggio 2024) i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione adottati con DGR n. 7-1165 del 27 marzo 2020 sono stati riapplicati agli stessi ambiti già individuati nell'allegato 2 alla medesima deliberazione e con le stesse norme di cui al suo allegato 3, ad esclusione delle porzioni di territorio ricadenti entro i perimetri delle varianti allo strumento urbanistico esaminate dagli uffici regionali nel frattempo, ovvero quelle relative alla *“Variante strutturale di anticipazione n. 2/2020 al PRGC in adeguamento al PAI limitatamente al territorio della frazione Isella”* e alla *“Variante strutturale al PRG di Macugnaga, limitatamente al comprensorio sciistico Belvedere – Rosareccio, in adeguamento al PAI, con adeguamento delle Aree sciabili collegate”*.

Premesso, altresì, che:

- in data 29 e 30 giugno 2024 il territorio nordoccidentale del Piemonte è stato interessato da precipitazioni localmente molto forti che hanno causato effetti gravi sul territorio della valle Anzasca e in particolare nel territorio del Comune di Macugnaga;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza e con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 1096 del 21 agosto 2024 il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato Commissario delegato per l'espletamento dei primi interventi urgenti di protezione civile;
- in data 26 dicembre 2024 un nuovo movimento franoso, tuttora in evoluzione, ha interessato il

versante settentrionale del Colle delle Locce nel territorio del Comune di Macugnaga.

Dato atto che la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore “Geologico”, in collaborazione con il Settore “Tecnico Novara - Verbania” e con il Settore “Urbanistica Piemonte Orientale” della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, e con il supporto tecnico di ARPA Piemonte:

- con riferimento all’evento verificatosi in data 29 e 30 giugno 2024, anche con la finalità di istruire la richiesta della dichiarazione dello stato d’emergenza prevista dall’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha provveduto a redigere la cartografia dei processi e degli effetti che hanno interessato il territorio comunale;
- con riferimento all’evento verificatosi in data 26 dicembre 2024, ha provveduto a redigere la relativa cartografia dei processi e degli effetti.

Dato atto, inoltre, che il sopra citato Settore “Geologico”:

- ha verificato che non tutte le aree urbanizzate o comunque interessate dalla realizzazione di interventi significativi sul territorio sembrano essere pienamente compatibili con le reali condizioni di pericolosità manifestatesi a seguito dei sopra richiamati eventi e poiché alcune aree interessate dai sopra riportati eventi calamitosi non sono sottoposte attualmente a provvedimenti cautelari, di cui alla DGR n. 7-1165 del 27 marzo 2020 ed alla DGR n. 69-8684 del 27 maggio 2024, risulta necessario estendere i vigenti provvedimenti cautelari su tutte le aree interessate dagli eventi calamitosi del 29-30 giugno 2024 e del 26 dicembre 2024 e procedere all’aggiornamento del quadro del dissesto e della pericolosità geomorfologica locale, al fine di renderlo coerente con le effettive condizioni di pericolosità presenti sul territorio comunale;
- con nota n. 43429 del 17 settembre 2024, ha richiesto al Comune di Macugnaga il parere di competenza ai sensi del comma 1 dell’articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977, comunicando la necessità di integrare ed estendere i provvedimenti cautelari attualmente vigenti a tre ambiti territoriali interessati dai recenti eventi alluvionali, o potenzialmente coinvolgibili da analoghi fenomeni, e precisamente al comprensorio sciistico Belvedere, al versante Staffa - Passo del Moro e alle Località Pecetto e Staffa.

Preso atto che il Comune di Macugnaga, in riferimento alla citata nota n. 43429 del 17 settembre 2024, ha espresso il proprio parere con nota n. 557 del 21 gennaio 2025, preventivamente illustrato durante l’incontro tenutosi presso gli uffici regionali in data 16 gennaio 2025, formulando una propria proposta.

Dato atto che, in esito alle verifiche effettuate dal Settore “Geologico”, in collaborazione con il Settore “Tecnico Novara - Verbania” e con il Settore “Urbanistica Piemonte Orientale”, con il supporto tecnico di ARPA Piemonte:

- sussistono le condizioni per confermare le perimetrazioni delle misure cautelari proposte con la sopra citata nota n. 43429 del 17 settembre 2024, in quanto la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico su tali ambiti territoriali necessita maggior approfondimenti rispetto alle complessive condizioni di pericolosità che gli eventi occorsi nel 2024 hanno evidenziato e che risulta necessaria una valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico non con il singolo evento, ma con le specifiche e complessive condizioni di pericolosità che tale evento ha evidenziato;
- tenuto conto della necessità di un approccio multidisciplinare alle problematiche di natura geologica, idraulica, sismica, glaciologica e valanghiva che caratterizzano il territorio comunale e viste le numerose iniziative di studio in corso nella zona da parte di enti di studio e ricerca, risulta opportuno promuovere un coordinamento a regia regionale delle iniziative di studi sull’ambito glaciale e periglaciale del ghiacciaio del Belvedere condotte dai vari Enti di ricerca.

Richiamato che:

- l'applicazione dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica è finalizzata alla revisione del piano regolatore vigente per rendere le classi di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico congruenti con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio;
- in particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 bis in combinato disposto con l'articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa preveda esplicitamente le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa legge regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all'adozione del progetto preliminare, e che, ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia.

Richiamata, inoltre, la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 di approvazione degli indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica.

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*",
- il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "*Norme in materia ambientale*".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta regionale, unanime

delibera

- di stabilire che, per le motivazioni esplicitate nell'Allegato 1 denominato "Relazione illustrativa" facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977, disposti dalla DGR n. 69-8684 del 27 maggio 2024 e attualmente vigenti, si applichino alle porzioni di territorio del Comune di Macugnaga (VB) interessate dall'evento alluvionale del 29 e 30 giugno 2024 e dal crollo del 26 dicembre 2024, come definite, quale ambito territoriale di applicazione del medesimo articolo 9 bis, nella cartografia di cui all'Allegato 2, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, individuando come tipologie degli interventi ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari stessi quelle richiamate nell'Allegato 3, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore "Geologico" e Settore "Tecnico Novara – Verbania", ed alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Urbanistica Piemonte Orientale", nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire al Comune di Macugnaga la necessaria assistenza tecnica preventiva per l'impostazione della revisione dello strumento urbanistico, ai sensi della legge regionale n. 56/1977;

- di demandare al Settore “Geologico” di esprimere il parere, ai sensi della DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014, sulla documentazione geologica redatta a supporto della variante di adeguamento al PAI, anche avvalendosi del contributo specialistico degli altri Settori della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica competenti in materia idraulica;
- di individuare il Settore Geologico quale soggetto di riferimento per promuovere il coordinamento delle iniziative di studi sull’ambito glaciale e periglaciale del ghiacciaio del Belvedere condotte dai vari Enti di ricerca;
- di stabilire che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 bis in combinato disposto con l’articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all’atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa esplicitamente preveda le misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 58, comma 2, della stessa legge regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all’adozione del progetto preliminare, e che, ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della LR 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Allegato

Relazione illustrativa

Descrizione dell'evento alluvionale del 29-30 giugno 2024

Il comune di Macugnaga (VB) risulta quello che, a livello piemontese, è stato uno dei comuni maggiormente colpiti dall'evento alluvionale in quanto si è registrato il coinvolgimento della viabilità, delle abitazioni e della rete dei sottoservizi, soprattutto in corrispondenza del concentrico.

Durante l'evento meteorologico si è verificata l'attivazione dei bacini idrografici sul versante settentrionale dell'abitato di Macugnaga, drenati dal rio Tambach e dal rio Horloveno. Quest'ultimo confluisce nel rio Tambach all'interno del centro cittadino, dove è stata riscontrata la maggior concentrazione di danni.

Il torrente Anza, nel bacino del Belvedere, ha prodotto un importante alluvionamento a partire dal fronte del ghiacciaio del Belvedere, fino a Pecetto. Nella stessa area del Belvedere si sono osservati gli effetti della progressiva degradazione e del collasso dei lati interni delle morene del lobo sinistro del ghiacciaio del Belvedere, che hanno determinato l'interruzione della pista da sci di accesso al ghiacciaio.

Determinanti sono stati i contributi degli affluenti di sinistra, in particolare dei torrenti che scendono dal bacino di Cima Jazzi e dall'Alpe Roffel orientale. In quota si sono prodotte erosioni all'interno delle incisioni torrentizie preesistenti, talvolta incidendo anche la coltre nevosa ancora abbondante. Le portate liquide accumulate sul ghiacciaio hanno determinato un significativo alluvionamento del T. Anza, già a partire dalla bocca proglaciale del lobo sinistro del ghiacciaio del Belvedere, a cui ha contribuito, poco a valle, l'apporto del T. Jazzi. Ne è risultato un ampio coinvolgimento dell'alveo del T. Anza fino al concentrico, con erosioni di sponda e consistenti apporti detritici con blocchi di pezzatura plurimetrica. A valle della località Burki, due divagazioni in sinistra hanno coinvolto la pista carrabile e la seggiovia dove sono stati prodotti accumuli detritici plurimetrici. Le precipitazioni hanno contribuito ad attivare processi di trasporto di materiale detritico lungo il reticolo idrografico minore presente a nord della località Pecetto. Il materiale lapideo, costituito prevalentemente da ciottoli, si è accumulato in corrispondenza dei guadi sulla strada rurale e ha raggiunto alcune abitazioni situate nella località Pecetto. Il passaggio della piena e il trasporto di materiale solido lungo il T. Anza hanno causato diverse erosioni spondali determinando alcuni danni, di cui i più ingenti sono stati registrati in località Pestarena.

Descrizione del crollo del 26 dicembre 2024

Il 26 dicembre 2024 si è verificato il crollo di uno sperone roccioso a ridosso della cresta spartiacque con la Valsesia, 200 m a nord-ovest del Colle delle Locce. Sul versante, il distacco ha lasciato un ampio squarcio al di sotto del quale si è allungato un deposito di frana grigio-marrone, ben in risalto sulla copertura di neve. I principali parametri dimensionali della nicchia (175 m di lunghezza, 100 m di larghezza, profondità media di 20 m, con punte di 50 m) hanno permesso di stimare il volume di roccia coinvolto nel crollo che risulta di circa 350.000 m³.

La frana si è allungata sul sottostante ghiacciaio Settentrionale delle Locce e, dopo averlo superato lungo tutta la superficie, ha raggiunto la sponda meridionale del lago omonimo, dopo aver percorso circa 2,2 km (planimetrici) e circa 1100 m di dislivello. Il materiale di crollo si è accumulato in parte al piede della nicchia, dove si osservano blocchi plurimetrici, e poi verso valle dove si è distribuito in maniera irregolare, colmando le ondulazioni del ghiacciaio e del versante. Nel crollo sono state erose le porzioni superiori del ghiacciaio per cui una parte di ghiaccio, non quantificabile, si è unita al materiale roccioso franato. In prossimità del lago delle Locce si riconosce un deposito più continuo, esteso per circa 500 m e largo 150/200 m. Tale deposito entra di circa 20 m all'interno dell'estensione del lago. Il crollo ha determinato effetti (per la parte nubiforme) col deposito di

materiale polveroso fino a valle del Rifugio Zamboni, compreso all'interno dell'area sciabile Pecetto-Belvedere.

L'attivazione di una grande frana di crollo in alta quota in inverno non è un fenomeno isolato, infatti, a poche centinaia di metri di distanza, nel 2015 si era prodotta un'altra grande frana di crollo, occorsa il 16 dicembre. In questo caso la nicchia era impostata sotto la Punta Tre Amici e l'accumulo, dopo aver percorso i ripidi canali sottostanti, si è allargato sullo stesso ghiacciaio Settentrionale delle Locce, raggiungendo analogamente il lago delle Locce.

Il crollo del 26 dicembre rappresenta l'ultimo evento di instabilità di un'area caratterizzata da una spiccata dinamica ambientale; in particolare, guardando agli ultimi decenni e con rapidità crescente nel nuovo secolo, la copertura glaciale dell'intera conca dominata dal Monte Rosa ha subito una riduzione areale, ma soprattutto volumetrica, impressionante, liberando estese aree di roccia e detrito. La rapidità e l'intensità delle trasformazioni in atto hanno determinato l'attivazione di una varietà di processi d'instabilità, che qui riassumono l'intera gamma dei fenomeni peculiari degli ambienti glaciali e periglaciali. Lo stesso crollo del 26 dicembre 2024 si è prodotto in un'area di recente deglaciazione: alla base dello sperone crollato, il ghiacciaio Settentrionale delle Locce ha perso circa 20 m di spessore dal 2010, scoprendo le rocce. Senza più protezione, si ipotizza che il calore estivo abbia iniziato ad entrare sempre più in profondità, accelerando i processi di fusione del ghiaccio interstiziale presente nelle fratture della roccia. Queste dinamiche, che vanno sotto il nome complessivo di degradazione del *permafrost*, sono riconosciute a livello globale come una delle principali cause dell'instabilità alle alte quote.

Istruttoria

Il Settore Geologico, con nota n. 43429 del 17 settembre 2024, ha richiesto al Comune di Macugnaga il parere di competenza ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977, comunicando la necessità di integrare ed estendere i provvedimenti cautelari attualmente vigenti a tre ambiti territoriali interessati dai recenti eventi alluvionali, o potenzialmente coinvolgibili da analoghi fenomeni, e precisamente al comprensorio sciistico Belvedere, al versante Staffa – Passo del Moro e alle Località Pecetto e Staffa.

Il Comune di Macugnaga, in riferimento alla citata nota n. 43429 del 17 settembre 2024, ha espresso il proprio parere con nota n. 557 del 21 gennaio 2025, preventivamente illustrato durante l'incontro tenutosi presso gli uffici regionali in data 16 gennaio 2025, formulando una propria proposta.

In particolare, l'Amministrazione comunale di Macugnaga, sulla base degli accertamenti svolti dai propri professionisti, ritiene che:

- rispetto all'ambito 1 riguardante il comprensorio sciistico, possa essere confermata la classificazione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio indicata nella "*Variante strutturale al PRG di Macugnaga, limitatamente al comprensorio sciistico Belvedere – Rosareccio, in adeguamento al PAI, con adeguamento delle Aree sciabili collegate*", senza l'applicazione dei provvedimenti cautelari previsti dall'articolo 9 bis;
- rispetto all'ambito 2 riguardante il versante Staffa – Passo del Moro, si possa limitare l'estensione del provvedimento cautelare previsto dall'articolo 9 bis, alla sola porzione posta subito a monte della conoide del Torrente Tambach;
- rispetto all'ambito 3 riguardante le località Pecetto e Staffa, possano essere condivise le proposte di perimetrazioni da sottoporre ai provvedimenti cautelari previsti dall'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977 formulate dal Settore "Geologico" con la citata nota n. 43429 del 17 settembre 2024, precisando che le puntuali e dettagliate analisi svolte dall'Amministrazione comunale nel territorio hanno definito correttamente il contorno delle aree

effettivamente interessate, sia pure da differenti gradi di intensità, dagli effetti dell'evento calamitoso.

In relazione alla proposta comunale, si evidenzia quanto segue:

- rispetto all'ambito 1 riguardante il comprensorio sciistico, si ritiene che quanto proposto dal Comune di Macugnaga non possa essere condiviso in quanto la valutazione di compatibilità idrogeologica dello strumento urbanistico, su tali ambiti territoriali, necessita maggiori approfondimenti rispetto alle complessive condizioni di pericolosità che gli eventi occorsi nel 2024 hanno evidenziato. In generale, si ritiene necessaria una valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico non con il singolo evento, ma con le specifiche e complessive condizioni di pericolosità che tali eventi hanno evidenziato. Tale necessità è ulteriormente giustificata alla luce del nuovo movimento franoso avvenuto in data 26 dicembre 2024 che ha interessato il versante settentrionale del Colle delle Locce e che risulta, tuttora, in evoluzione; tale crollo ha determinato effetti (per la parte nubiforme) col deposito di materiale polveroso fino a valle del Rifugio Zamboni, compreso all'interno dell'area sciabile Pecetto-Belvedere. Nella stessa area del Belvedere si sono osservati, a seguito dell'evento alluvionale di giugno 2024, gli effetti della progressiva degradazione e del collasso dei lati interni delle morene del lobo sinistro del ghiacciaio del Belvedere, che hanno determinato l'interruzione della pista da sci di accesso al ghiacciaio. Inoltre, sulla base degli approfondimenti effettuati a seguito dell'evento dagli uffici regionali, parte del flusso detritico ha interessato la zona di partenza dell'attuale seggiovia a Pecetto che, di conseguenza, necessita delle opportune cautele prima di un suo possibile utilizzo;
- rispetto all'ambito 2 riguardante il versante Staffa – Passo del Moro, dai sopralluoghi effettuati dagli uffici regionali a seguito degli eventi alluvionali risulta che non solo la parte immediatamente a monte dell'apice del conoide del Rio Tambach è stata interessata da fenomeni di ruscellamento diffuso, ma anche la parte superiore dello stesso bacino, in particolare lungo la costruenda pista per *e-bike*. Anche in questo caso, si ritiene necessaria una valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico non con il singolo evento, ma con le specifiche e complessive condizioni di pericolosità che tali eventi hanno evidenziato;
- rispetto all'ambito 3 riguardante le località Pecetto e Staffa, si prende atto che l'Amministrazione comunale condivide le proposte di perimetrazioni da sottoporre ai provvedimenti cautelari previsti dall'art. 9 bis della legge regionale n. 56/1977 formulate dal Settore Geologico con la citata nota n. 43429 del 17 settembre 2024.

Si specifica che le perimetrazioni proposte in tali zone dagli uffici regionali non sono state effettuate solo sulla base degli ambiti territoriali effettivamente interessati dall'evento del giugno u.s., ma tengono anche conto degli ambiti territoriali potenzialmente soggetti ad analoghi pericoli, ancorché non direttamente coinvolti nell'evento del giugno 2024.

Riferimenti

Arpa Piemonte - Rapporto evento 29-30 giugno 2024 (data 19 settembre 2024).

Regione Piemonte – Rapporto sull'evento del 29-30 giugno 2024 (data 20 settembre 2024).


Arpa Piemonte - Obiettivo Istituzionale 2024 4.3.A – Ghiacciai: sperimentazione di metodologie per la valutazione del rischio connesso a fenomeni di dissesto in ambienti glaciali e periglaciali in relazione al cambiamento climatico (data 31 dicembre 2024).

Arpa Piemonte – SiFraP Sistema Informativo Frane in Piemonte – Scheda descrittiva di approfondimento – Comune di Macugnaga – Frana del Colle delle Locce (documento interno).

Ambito 1: Comprensorio sciistico

Gli ambiti sottoposti a provvedimenti cautelari sono quelli riportati dentro il perimetro rosso nello stralcio cartografico sottostante


Le classificazioni di sintesi a cui fare riferimento sono quelle riportate nella “*Variante strutturale al PRG di Macugnaga, limitatamente al comprensorio sciistico Belvedere – Rosareccio, in adeguamento al PAI, con adeguamento delle Aree sciabili collegate*”.



Ambito 2: Versante Staffa-Passo del Moro

Gli ambiti sottoposti a provvedimenti cautelari sono quelli riportati dentro il perimetro rosso nello stralcio cartografico sottostante.



Le classificazioni di sintesi a cui fare riferimento sono quelle riportate nelle tavole 10a e 10b (Carta di sintesi dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica estesa all'intero territorio), datate marzo 2011, allegata alla Delibera di Consiglio comunale n. 4 del 29/03/2011 (prot. del Comune di Macugnaga n. 1455 del 25/03/2011 e prot. della Direzione Urbanistica regionale n. 15871 del 22/04/2011).



Ambito 3: Pecetto e Staffa

Gli ambiti da sottoporre ai provvedimenti cautelari previsti dall'art. 9 bis della LR n. 56/1977 sono le aree in classe 2 così come definite nelle tavole 10a e 10b (Carta di sintesi dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica estesa all'intero territorio), datate marzo 2011, allegata alla Delibera di Consiglio comunale n. 4 del 29/03/2011 (prot. del Comune di Macugnaga n. 1455 del 25/03/2011 e prot. della Direzione Urbanistica regionale n. 15871 del 22/04/2011), che ricadono all'interno della linea rossa rappresentata negli stralci cartografici sottostanti.

In tali aree trovano applicazione le norme previste per le classi 3b2 di seguito riportate (ALLEGATO 3). Per le restanti aree ricadenti entro il perimetro rosso e inserite in classe 3b2, 3b3 e 3b4 nelle tavole sopra citate continuano a trovare applicazione le norme vigenti previste dalle citate DGR n. 7-1165 del 27 marzo 2020 e DGR n. 69-8684 del 27 maggio 2024.



Normativa relativa ai tipi di interventi edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

Per i tipi di interventi edilizi ammessi è di riferimento l'art. 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.

Vengono di seguito indicati, in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico e fatte salve le normative tecniche sovraordinate, gli interventi ammessi nelle aree oggetto di perimetrazione di cui agli ambiti 1, 2 e 3 durante la vigenza dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 nelle aree oggetto di perimetrazione.

Si evidenzia che, qualora più restrittive rispetto a quanto proposto in questa sede:

1. valgono le norme del PRG vigente del Comune di Macugnaga;
2. nei dissesti perimetrati nel PAI originale valgono le norme dell'art. 9 delle norme di attuazione del PAI stesso;
3. nelle perimetrazioni delle aree di pericolosità contenute nel Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), redatto in attuazione della Direttiva europea 2007/60/CE, valgono le norme di cui alla DGR n. 17-7911 del 23/11/2018 per i comuni non adeguati al PAI.

Le classificazioni di sintesi sottostanti derivano:

- a) dalle tavole 10a e 10b (Carta di sintesi dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica estesa all'intero territorio), datate marzo 2011, allegate alla Delibera di Consiglio comunale n. 4 del 29/03/2011 (prot. del Comune di Macugnaga n. 1455 del 25/03/2011 e prot. della Direzione Urbanistica regionale n. 15871 del 22/04/2011);
- b) dalle classificazioni di sintesi riportate nella "*Variante strutturale al PRG di Macugnaga, limitatamente al comprensorio sciistico Belvedere – Rosareccio, in adeguamento al PAI, con adeguamento delle Aree sciabili collegate*".

Per quanto riguarda la classe **3b2** e **3b3**, nelle more dell'approvazione della variante di adeguamento, sugli edifici esistenti sono unicamente consentiti interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso);
- adeguamento igienico-funzionale (max 25 mq);
- recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della LR n. 16/2018 (non possono essere previste nuove unità abitative);
- ampliamento in sopraelevazione solo per problematiche idrauliche e con contestuale dismissione del piano terra;
- demolizione.

Per quanto riguarda la classe **3b4**, nelle more dell'approvazione della variante di adeguamento, sugli edifici esistenti sono unicamente consentiti interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- demolizione.

Per quanto riguarda la classe **3a**, nelle more dell'approvazione della variante di adeguamento, sugli edifici presenti, purché non ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente e previa realizzazione di studi di approfondimento alla scala locale, sono unicamente consentiti interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso);
- adeguamento igienico-funzionale (max 25 mq);
- recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della LR n. 16/2018;
- ampliamento in sopraelevazione solo per problematiche idrauliche e con contestuale dismissione del piano terra;
- demolizione.

Considerato che la classe 3a risulta sostanzialmente ineditata e ineditabile, ma che all'interno di essa possono essere realizzati interventi significativi sul territorio quali, ad esempio, piste da sci e impianti di risalita, piste per mountain bike, ecc., all'interno di tale classe, in assenza della revisione dello strumento urbanistico che approfondisca il quadro del dissesto emerso a seguito dell'evento alluvionale del giugno 2024 e del dicembre 2024, non sono ammessi riporti significativi di materiale ad eccezione di quelli finalizzate al mero ripristino dello stato dei luoghi antecedente all'evento, in quanto possono essere fonte di possibili rimobilizzazioni in occasione di analoghi eventi calamitosi.

Oltre agli interventi edilizi sopra riportati, in tutte le classi di cui sopra sono ammessi, nel rispetto della normativa di settore:

1. opere infrastrutturali lineari di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (strutture che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità, attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o ad impianti di depurazione, ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione e ad altre attrezzature per la erogazione di pubblici servizi nel rispetto delle leggi nazionali vigenti), previa approfondita verifica di compatibilità idrogeologica a seguito degli effetti dell'evento calamitoso. La compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area sarà valutata dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica nell'ambito della procedura approvativa o autorizzativa dell'opera a seguito di specifica richiesta da parte dell'Amministrazione comunale ai sensi della DGR n. 18-2555 del 09/12/2015;
2. opere di sistemazione idrogeologica e di regimazione delle acque e quelle di consolidamento e stabilizzazione dei fenomeni di dissesto, nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di difesa esistenti;
3. le strade e le piste tagliafuoco chiuse al traffico pubblico e le opere antincendio;
4. le opere per lo sfruttamento e l'utilizzo delle acque, compresi i pozzi, le captazioni sorgive, le derivazioni e gli attingimenti di acque realizzati secondo la normativa vigente ed autorizzate dagli enti competenti;
5. le piste da sci e gli impianti ad esse strettamente connessi, previa approfondita verifica di compatibilità idrogeologica a seguito degli effetti dell'evento calamitoso. La compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area sarà valutata dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica nell'ambito della procedura approvativa o autorizzativa dell'opera a seguito di specifica richiesta da parte dell'Amministrazione comunale ai sensi della DGR n. 18-2555 del 09/12/2015;
6. gli interventi agro-silvo-pastorali, agricoli, zootecnici, selvicolturali ed il mantenimento delle relative colture o le loro trasformazioni previa realizzazione di uno studio di estremo dettaglio che:
 - verifichi la compatibilità idrogeologica nei riguardi delle attività previste e lo stato di dissesto;

- esami la stabilità dell'insieme opere-versante;
 - specifici nel dettaglio le modalità costruttive ed i materiali da impiegare;
 - indichi gli eventuali accorgimenti tecnici necessari alla mitigazione del grado di pericolosità;
7. la realizzazione di ampliamenti o nuove costruzioni di attività agricole, di volumetria contenuta, che riguardino in senso stretto l'attività agricola e le residenze rurali connesse alla conduzione aziendale sono consentite previa esecuzione di studi di dettaglio (geologici, geomorfologici e idrogeologici come riportato al punto precedente) in assenza di alternative praticabili e qualora le condizioni di pericolosità dell'area lo consentano. Nuove edificazioni o ampliamenti non sono consentite in aree soggette a dissesto attivo o incipiente, ai sensi del punto 6.2 della NTE alla CPGR 7/LAP/1999.

Note

Si specifica che gli interventi edilizi ammessi dal presente allegato valgono per le opere pubbliche e private, sia per gli interventi già autorizzati che per le istanze di trasformazione urbanistica o edilizia ancora da autorizzare e che eventuali interventi in corso di realizzazione dovranno essere sospesi se in contrasto con quelli consentiti dal presente allegato. In merito a questi ultimi, la prosecuzione degli interventi in corso di realizzazione è subordinata al parere regionale ai sensi dell'art. 7 ter della LR n. 38/1978.

In riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9 bis e dell'articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora lo stesso preveda esplicitamente le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa legge regionale n. 56/1977, ovvero sino all'atto di adozione del progetto preliminare. Ai sensi del citato comma 2 dell'art. 9 bis, i provvedimenti cautelari perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione.

Nel caso in cui la rappresentazione del dissesto e/o le relative norme adottate in salvaguardia dal Comune siano meno cautelative rispetto a quelle contenute nei provvedimenti cautelari, sarà responsabilità dell'Amministrazione comunale motivare adeguatamente tale scelta. Rimane, comunque, fatta salva la possibilità che nella successiva istruttoria regionale sulla variante di adeguamento al PAI vengano riproposte dagli uffici regionali le stesse cautele introdotte con i provvedimenti cautelari, qualora non sia condivisa la rappresentazione del dissesto proposta dal comune, così come saranno possibili ulteriori valutazioni sulle norme di utilizzo del territorio.

Le aree perimetrate ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale n. 56/1977 dovranno essere inserite nel piano comunale di Protezione Civile che dovrà garantire la tutela della incolumità pubblica e privata. Tale Piano dovrà comunque essere aggiornato a seguito della revisione dello strumento urbanistico ed essere con questo coerente ai sensi del "Codice della Protezione Civile" approvato con D.lgs 31/01/2018, n. 1.